

ziamenti concessi dall' Istituto con garanzia ipotecaria e che non sono assistiti dal contributo o concorso dello Stato, non vigono le particolari disposizioni di favore stabilite dalla legge per le analoghe operazioni poste in essere dagli enti che esercitano il credito fondiario: una delle principali cautele esplicitamente stabilite dalle apposite leggi, che regolano il credito fondiario, è quella che concerne i fallimenti, nel senso che è fatta sempre salva l'ipoteca iscritta a favore dell'ente esercente il credito suddetto, finché l'iscrizione sia avvenuta almeno dieci giorni prima della emanazione della sentenza di fallimento.

È da osservare a tale proposito, peraltro, che la impossibilità di applicare, anche nei confronti delle operazioni [delle operazioni] poste in essere dall' I. N. A., le sopra riferite disposizioni vigenti per gli istituti di credito fondiario, non potrà, in pratica, costituire alcun serio inconveniente ove si consideri la particolare natura delle ipoteche che assistono i mutui in discussione. È evidente che, fra le varie forme di garanzia che il R. D. 16 marzo 1942, n. 267 nel fallimento indica come suscettibili di essere revocate in caso di fallimento del debitore